



**Comune di Bacoli**  
Prov. di Napoli

Protocollo N°: **0006203**  
Del: **14/03/2020**  
Titolo.: **7**  
Tipo : **Uscita**

**Provincia di Napoli**  
**Comando Polizia Municipale**

Via G. de Rosa, 125 ☎ 081/5234057 – fax 081/5234040

Provvedimento n.            del 14.03.2020

**Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ulteriori interventi di prevenzione.**

### **IL SINDACO**

Richiamati i propri precedenti provvedimenti in materia;

Richiamato il verbale di Centro Operativo Comunale del 14/03/2020 nr. Prot. 6202 del 14.03.2020 in cui risultano costituite tutte le Funzioni di Supporto;

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

**Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) [\(GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020\)](#)";**

Visto, in particolare, l'art. 1, del predetto DPCM relativo alle Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale che, al numero 7) recita:

[...]In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;

9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Visto lo stato di emergenza sanitaria che dal 21.02.2020 sta interessando l'intera Nazione in merito alla diffusione del virus Covid 19 –Coronavirus;

Viste, altresì, le Ordinanze del Presidente della Regione Campania, recanti misure sempre più stringenti, al fine di arginare il contagio;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno del 12 marzo 2020 avente ad oggetto: **Polmonite da nuovo corona- virus (COVID-19)**, nella quale tra l'altro si legge:

“[...]In tutti i casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività deve essere comunque garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. [...]

Un'ulteriore precisazione concerne le disposizioni introdotte dall' art. 15 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, che integrano la disciplina sanzionatoria contenuta all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020, n.13 in caso di inosservanza delle misure adottate ai sensi della normativa emergenziale in questione. Il richiamato art. 15 del citato decreto legge n. 14/2020, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, stabilisce che "la violazione degli obblighi imposti dalle misure ...a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto". Al riguardo, si rinvia alle disposizioni di cui alla citata legge n.689/1981, in tema di accertamento delle violazioni amministrative e di procedure di irrogazione delle relative sanzioni, nonché alla previsione dell'art. 7 della legge n.241/1990 che consente di omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ragioni che appaiono ravvisabili nella delicata situazione emergenziale in atto. [...] Sul punto, le SS.LL. (Prefetti) vorranno informare, oltre le Forze di polizia, i Sindaci dei rispettivi ambiti provinciali, anche ai fini di una pronta attivazione dei Comandi di Polizia Municipale, per l'adozione delle conseguenti iniziative, con particolare riguardo alla necessità di assicurare la trasmissione quanto più sollecita dei verbali di accertamento delle violazioni, in base alla gravità delle quali andrà graduata la durata della sanzione [...]"

Visti i comunicati sindacali congiunti FIM-CISL, FIOM-CGIL E UILM del 2, 9 e 13 marzo 2020, finalizzati all'attivazione di misure di sanificazione e igienizzazione straordinaria dei locali, alla sospensione delle attività in trasferta, alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori degli stabilimenti, proclamando altresì 16 ore di sciopero a copertura delle giornate di lunedì 16 e martedì 17 marzo p.v., nonché richiedendo espressamente al Sindaco di Bacoli di intervenire a tutela della salute dei lavoratori;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare ulteriori provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate in quanto, dai rapporti della Polizia Municipale e delle FFOO impiegate sul territorio, è emersa l'oggettiva inadeguatezza delle misure organizzative adottate in alcune aziende del territorio, come sollecitate dalle predette organizzazioni sindacali, con mancato utilizzo delle mascherine, dei guanti, nonché mancata attivazione delle procedure di sanificazione dei locali;

Vista la propria nota prot. n. 6000 del giorno 11.03.2020, con cui veniva richiesto di indicare alle aziende del territorio (in particolare, Leonardo S.p.A. e MBDA Italia S.p.A.) le misure adottate negli stabilimenti a tutela dei propri dipendenti;

Preso atto del mancato riscontro ad oggi alla predetta richiesta;

Preso Atto degli esiti dei sopralluoghi effettuati;

Dato atto che, a giudizio di questa Autorità, la situazione compromette anche le comuni regole di convivenza civile ingenerando nella cittadinanza panico ed apprensione;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale, con emersione di ulteriori situazioni sospette nei comuni limitrofi;

Viste le misure discusse e prospettate in sede di Centro Operativo Comunale – COC;

**in ottemperanza alla predette misure nazionali e regionali, nonché del Protocollo di intesa tra il Governo e le parti sociali, in corso di pubblicazione.**

#### **INTIMA**

- La **sospensione ad horas** delle attività dei reparti, nonché di quelle di tutti gli stabilimenti aziendali, localizzati sul territorio di Bacoli, che non abbiano assunto protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale (Mascherine, guanti, ecc.), fino all'adeguamento della struttura alle misure anticontagio;

#### **AVVERTE CHE**

- il presente provvedimento ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- resta fermo l'apparato sanzionatorio normativamente previsto, per le misure di prevenzione sancite a livello nazionale;
- l'accertamento delle violazioni comporta l'avvio delle procedure di revisione dei provvedimenti autorizzatori o degli assenti nei confronti della attività esercitate in dispregio alla presente provvedimento, allo scopo di pervenire alla revoca delle stesse, ex art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n° 241, per sopravvenuti motivi di turbamento della sicurezza urbana oltre che la trasmissione al Questore per l'applicazione delle misure di cui all'art.100del RD 773/1931 TULPS; ai fini della conclusione dei procedimenti amministrativi di revoca non è necessario attendere la conclusione dei procedimenti sanzionatori e dei relativi gravami, assumendo per il trasgressore, la contestazione o notifica del verbale, valore di comunicazione di avvio del procedimento. La trasmissione del verbale – contestato o notificato- di accertamento al settore competente per la revoca, apre il termine del relativo procedimento, comunque da concludersi, per le speciali esigenze di tutela della sicurezza urbana, nel termine di 100 giorni, in deroga alla normale tempistica prevista dalla regolamentazione comunale sul procedimento amministrativo

#### **DEMANDA**

- Al Responsabile Area I il completamento delle procedure di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune e la trasmissione al Comando della Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio;
- Al Responsabile dell'Area VII l'adozione dei provvedimenti di competenza in ordine alle segnalazioni per l'attivazione dei procedimenti sanzionatori consequenziali all'attività di accertamento degli illeciti;

## DISPONE

- Che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza:
- al Signor Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
  - al Sig. Prefetto di Napoli;
  - al Sig. Questore della Provincia di Napoli;
  - al Dirigente del Commissariato di P.S. di Pozzuoli;
  - al Comando dei Carabinieri di Pozzuoli;
  - al Comando della Guardia di Finanza di Pozzuoli;
  - All'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli;
  - All'Ufficio Circondariale Marittimo di Baia;
  - ai Sindaci dei Comuni limitrofi;
- Che il presente provvedimento diventi efficace con la procedura di affissione all'Albo Pretorio e mediante la divulgazione pubblica tramite il sito istituzionale del Comune di Bacoli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio del comune.

### FORMULA ESECUTIVA

Chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia amministrativa, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva del presente provvedimento.

Addì 14/03/2020

M/L



Il SINDACO  
Dr. Josi Gerardo Della Ragione

